ACCORDO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA AGLI ELEMENTI RETRIBUTIVI PRODUTTIVI DI INCREMENTI DI PRODUTTIVITA' O DI EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

Addì 05 maggio 2011 in Milano

tra

ADECCO Italia S.p.A., Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi S.p.A., Adecco Professional Solutions S.r.l., Adecco Formazione S.r.l. rappresentate da Federico Vione, Ilaria D'Aquila, Paolo Zacchetti, Paolo Ercolani, Udilia Pagliari, Davide Di Alesio, Carlo Bettani.

E

FILCAMS-CGIL NAZIONALE, rappresentata da Cristian Sesena
FISASCAT-CISL NAZIONALE, rappresentata da Dario Campeotto
UILTUCS-UIL NAZIONALE, rappresentata da Gabriele Fiorino

Premessa

Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono formalmente attuare il disposto di cui alla Legge n.122/2010 (D.L. 78/2010) art.53 e Legge n. 220/2010 art.1 c.47 nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011, dal CCNL Terziario distribuzione e servizi e dai contratti integrativi aziendali del 24/11/2010, in ordine all'applicazione del più favorevole trattamento fiscale (imposta sostitutiva del 10%) previsto per le somme riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa per l'anno 2011.

Art. 1

Le parti convengono che gli istituti che danno luogo con la loro applicazione ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono i seguenti:

- lavoro straordinario;
- lavoro straordinario a forfait;
- lavoro supplementare;
- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- lavoro a turno;
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
- lavoro notturno ordinario e straordinario;
- premi variabili di rendimento;
- maggiorazione banca del tempo;
- maggiorazione recupero ore;

- indennità di disagio;
- indennità di reperibilità e disponibilità;
- indennità permessi retribuiti maturati e non goduti;
- retribuzione variabile e bonus disciplinati dalla contrattazione collettiva in essere.

Inoltre, previa informazione e confronto preventivo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, rientrano tutte le voci retributive sopra non elencate - in quanto non ancora determinabili alla data di sottoscrizione del presente accordo -, volte ad incrementare la produttività dell'azienda, purché le stesse siano pacificamente assimilabili alla ratio degli istituti sopra esposti.

Art. 2

La validità del presente accordo si intende estesa all'intero territorio nazionale.

Con la sottoscrizione del presente accordo si intende altresì assolto l'impegno di comunicazione ai Rappresentanti sindacali aziendali circa l'applicazione del più favorevole trattamento fiscale delle sopra elencate voci di retribuzione, in ossequio all'Accordo Quadro sulla detassazione tra Confcommercio e OO.SS. del 06 aprile 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

ADECCO ITALIA SPA
ADECCO ITALIA HOLDING DI PART. E SERV. SPA
ADECCO FORMAZIONE SRL
ADECCO PROFESSIONAL SOLUTIONS SRL

LE OOSS



